

LAVORATORI DIPENDENTI DA COOPERATIVE

VERBALE DI ACCORDO

---

Il giorno 6 dicembre 1947 in Roma

fra

la Confederazione Cooperativa Italiana

e

la Federazione Italiana Lavoratori del Commercio,

si è stipulato quanto segue:

1) A partire dal 1° dicembre 1947 i lavoratori dipendenti da cooperative in caso di licenziamento o di dimissioni verranno liquidati in base alle seguenti norme:

a) l'indennità di licenziamento verrà computata in base allo stipendio in atto al momento di licenziamento per tutta l'anzianità;

b) a far tempo dal 1° gennaio 1945 verrà calcolata nel computo anche la indennità di contingenza in vigore nelle singole provincie all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro.

2) A partire dal 1947 la 13° mensilità verrà liquidata com prensiva della indennità di contingenza.

Letto, approvato, sottoscritto

Federaz. Italiana Lavor. Commercio

Conf. Cooperativa Italiana

---